





MINISTERS' DEPUTIES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES Recommendations Recommandations

CM/Rec(2019)4

24/04/2019

Recommendation of the Committee of Ministers to member States on supporting young refugees in transition to adulthood

Unofficial translation into Italian

Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur l'aide aux jeunes réfugiés en transition vers l'âge adulte

Traduction non-officielle en italien

Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'aiuto ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta

© Council of Europe [April 2019], original English and French versions

Text originated by, and used with the permission of, the Council of Europe. This unofficial translation is published by arrangement with the Council of Europe, but under the sole responsibility of the translator.

* * * * *

© Conseil de l'Europe [avril 2019], versions originales en anglais et français

Le texte original provient du Conseil de l'Europe et est utilisé avec l'accord de celui-ci. Cette traduction est réalisée avec l'autorisation du Conseil de l'Europe mais sous l'unique responsabilité du traducteur.

Website: www.coe.int/cm







DELEGATI DEI MINISTRI Raccomandazione CM/Rec(2019)4

24 aprile 2019

Raccomandazione CM/Rec(2019)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'aiuto ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta

(Adottata dal Comitato dei Ministri il 24 aprile 2019 alla 1344° riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di realizzare una maggiore unione tra i suoi membri al fine di proteggere e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;

Ribadendo i principi di pari dignità di tutti gli esseri umani e di pari e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di qualsiasi persona che rientri nella giurisdizione di uno Stato, a prescindere dalla sua nazionalità, dal suo statuto migratorio, dalla sua situazione nei confronti del diritto di soggiorno o qualsiasi altro status:

Vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n°5) ed i suoi protocolli, la Carta sociale europea (STE n°35 e la sua versione riveduta, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n°197), la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n°201), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STEC n°210), e altri strumenti giuridici europei e internazionali;

Considerati gli obblighi spettanti agli Stati in merito ai bambini e ai giovani, definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo e la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati e del suo protocollo del 1967;

Vista l'Osservazione generale congiunta n° 3 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n° 22 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sui principi generali relativi ai diritti umani dei bambini nel contesto delle migrazioni internazionali; e l'Osservazione generale congiunta n° 4 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, e n° 23 (2017) del Comitato dei diritti dell'infanzia sugli obblighi degli Stati in materia di diritti umani dei bambini nel contesto delle migrazioni internazionali nei paesi d'origine, di transito, di destinazione e di ritorno;

Ricordando la Risoluzione CM/Res(2008)23 sulle politiche giovanili del Consiglio d'Europa, la Raccomandazione CM/Rec(2017)4 sull'animazione socio-educativa per i giovani, la Raccomandazione CM/Rec(2016)7 sull'accesso dei giovani ai diritti, e la Raccomandazione CM/Rec(2010)7 sulla Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti dell'uomo;

Ricordando la Raccomandazione CM/Rec(2007)9 sui progetti di vita in favore dei minori stranieri non accompagnati;

Ricordando la Risoluzione 1810 (2011) dell'Assemblea Parlamentare «Problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa», la Risoluzione 1996 (2014) «Minori migranti: quali diritti a 18 anni?», la Risoluzione 2136 (2016) «Armonizzare la protezione dei minori non accompagnati in Europa» e la Risoluzione 2159 (2017) «Proteggere le donne e le ragazze rifugiate dalla violenza di genere»;

Website: www.coe.int/cm

Con lo spirito della Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia (2016-2021), la Strategia del Consiglio d'Europa per la parità tra le donne e gli uomini 2018-2023 e la Dichiarazione del Consiglio Congiunto sulla gioventù del Consiglio d'Europa sulla crisi dei rifugiati in Europa (2015);

Ricordando anche la Dichiarazione di New York per rifugiati e migranti (2016), la Risoluzione A/RES/70/1 delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in particolare gli obiettivi N° 4, 5 e 16, la Risoluzione 1325 (2000) su donne, pace e sicurezza, e la Risoluzione 2250 (2015) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su gioventù, pace e sicurezza;

Considerando il Piano d'azione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori rifugiati e migranti in Europa (2017-2019);

Riconoscendo che è importante garantire la coerenza e la sinergia con gli sforzi di tutte le parti integranti, in particolare con l'Unione europea;

Profondamente preoccupato dal fatto che i giovani rifugiati figurano tra le categorie più vulnerabili a causa della loro passata esperienza, che può comprendere violenze, sfruttamento, traumi, e un rischio continuo di violazione dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali, in particolare quelli che non sono accompagnati o che sono stati separati dalle loro famiglie;

Profondamente preoccupato del fatto che giovani donne rifugiate siano esposte a maggiori rischi di violazioni dei loro diritti umani, data la loro maggiore vulnerabilità a varie forme di violenza come lo stupro, l'aggressione sessuale, le molestie sessuali, la violenza domestica, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali e la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale;

Profondamente preoccupato di constatare che quando diventano maggiorenni e non godono più della tutela della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, i giovani rifugiati non hanno più accesso agli stessi diritti e possibilità di quando erano bambini e molti di essi, come adulti, sono atti ad affrontare un cambiamento brutale della loro possibilità di accesso a servizi e ad un'assistenza in molti settori, in particolare la protezione sociale, l'istruzione, le cure sanitarie, l'aiuto psicosociale, le attività ricreative e di svago, l'alloggio e gli alloggi speciali, le informazioni sulle procedure amministrative ed altri servizi;

Cosciente del fatto che la mancanza di aiuto e le difficoltà di accesso ai loro diritti possono condurre i giovani rifugiati ad optare per la clandestinità, il che mette in pericolo la loro sicurezza e li espone alla violenza, allo sfruttamento e/o alla tratta degli esseri umani;

Cosciente che l'interesse superiore del bambino debba essere una considerazione primordiale in ogni decisione riguardante un bambino fino all'età di 18 anni e che, dopo quest'età, l'interesse superiore di un giovane può cessare di essere una considerazione primordiale;

Riconoscendo le difficoltà a cui i giovani in transizione verso l'età adulta e una vita autonoma sono confrontati e notando le esigenze particolari e le difficoltà dei giovani rifugiati, in particolare l'incertezza riguardo alle domande di asilo pendenti e la loro futura situazione in merito al diritto di soggiorno e i numerosi ostacoli sul cammino di un'integrazione riuscita in una nuova società, accompagnati spesso da molestie e discriminazione;

Notando che l'istruzione, l'alloggio, l'occupazione e le cure sanitarie, compreso l'accesso ad un aiuto psicosociale non sono solo diritti ma servono anche a facilitare l'inserimento sociale dei giovani e contribuiscono a ridurre il rischio di esposizione alla violenza, allo sfruttamento, a maltrattamenti, comprese la violenza e la discriminazione fondate sul genere;

Ricordando che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire il rispetto di tutti i diritti umani, e anche gli altri diritti sanciti in diritto nazionale e internazionale e che questi obblighi si estendono ai giovani rifugiati rientranti sotto la loro giurisdizione;

Notando che la politica per la gioventù del Consiglio d'Europa è volta a consentire a tutti i giovani di partecipare pienamente, senza discriminazione né condizioni preliminari e su un piano paritario, a tutti gli aspetti della vita in società e notando la necessità di risposte coordinate per trattare la situazione dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta;

Cosciente del ruolo determinante svolto dall'animazione socio-educativa per i giovani e dall'educazione/apprendimento non formali nell'aiuto all'inclusione dei giovani rifugiati e nello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica.

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

- 1. di promuovere e applicare le linee direttive proposte nell'allegato alla presente raccomandazione, al fine di garantire che i giovani rifugiati ricevano un aiuto temporaneo supplementare dopo l'età di 18 anni che consenta loro di accedere ai loro diritti e riconoscere e rafforzare il ruolo dell'animazione socio-educativa e del settore giovanile nel promuovere un migliore accesso a questi diritti, in particolare con la loro azione per rafforzare la coesione sociale e l'inclusione;
- 2. di prendere in debita considerazione le situazioni ed i bisogni specifici delle giovani donne e dei giovani uomini nell'attuazione di queste linee direttive;
- 3. di tener conto di queste linee direttive al momento del riesame della loro legislazione, delle loro politiche e delle loro pratiche nazionali, se necessario, per realizzare le riforme necessarie per attuare questa raccomandazione:
- 4. di diffondere ampiamente queste linee direttive nel settore della gioventù e presso le autorità nazionali pertinenti, i professionisti e le parti integranti, in particolare coloro che operano per e con i bambini ed i giovani;
- 5. di utilizzare i meccanismi esistenti, o se necessario, stabilirne di nuovi al contempo a livello nazionale e europeo per incoraggiare, esaminare e condividere i progressi registrati in materia di attuazione di queste linee direttive, coinvolgendo le organizzazioni che lavorano con i rifugiati ed i giovani.

Allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2019)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'aiuto ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta

Linee direttive

I. Portata e obiettivo

- 1. Ai fini della presente raccomandazione, l'espressione "giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta" designa i giovani che hanno raggiunto l'età di 18 anni, che sono arrivati in Europa quando erano bambini, e che hanno ottenuto o sono in attesa dello statuto di rifugiati ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati o di una protezione sussidiaria secondo la legislazione dell'Unione europea o nazionale.
- 2. Gli Stati membri sono parimenti incoraggiati ad applicare la presente raccomandazione ai giovani che hanno raggiunto l'età di 18 anni che sono arrivati in Europa quando erano bambini e che hanno chiesto lo statuto di rifugiato in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati o una protezione sussidiaria ai sensi della legislazione dell'Unione europea o nazionale.
- 3. La durata dell'aiuto temporaneo supplementare deve essere determinata in accordo con i quadri politici nazionali o regionali ed i bisogni individuali dei giovani rifugiati interessati.
- 4. Niente nella presente raccomandazione colpisce le disposizioni più favorevoli ai giovani rifugiati che figurano nel diritto nazionale o nel diritto internazionale in vigore negli Stati membri o lede l'esercizio dei diritti dei giovani rifugiati quali adulti.

II. Preservare i diritti e le opportunità dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta

Quadro giuridico

5. Gli Stati membri sono incoraggiati a migliorare il quadro giuridico applicabile ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta.

6. Per pianificare e facilitare la transizione dei giovani rifugiati verso l'età adulta, gli Stati membri dovrebbero, quando necessario, incoraggiare una cooperazione interdisciplinare globale tra istituzioni in campi come la protezione dell'infanzia, la gioventù, la salute, l'istruzione, la protezione sociale o l'aiuto sociale, le migrazioni, la giustizia, la parità di genere, anche, se necessario, tra le autorità nazionali, regionali e locali. La condivisione di informazioni tra queste istituzioni dovrebbe migliorare il coordinamento dei servizi e l'accesso dei giovani ai servizi di cui hanno bisogno.

Non-discriminazione e protezione

7. Gli Stati membri dovrebbero offrire ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta l'aiuto e la protezione di cui hanno bisogno, senza discriminazione e dovrebbero tenere debitamente conto dei bisogni di tutti i giovani rifugiati a rischio, come i sopravvissuti a violenze sessuali, violenze sessiste, della tratta o dello sfruttamento. Gli Stati membri dovrebbero rispondere in modo adeguato alle pratiche discriminatorie a cui sono confrontati i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta.

Servizi sociali, alloggi e vantaggi legati alla protezione sociale

- 8. Quando è idoneo e necessario, gli Stati membri dovrebbero garantire che i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta abbiano accesso a servizi sociali che offrano loro aiuto e assistenza perché abbiano effettivamente accesso ai loro diritti e ai servizi sociali generali. Questo aiuto e questa assistenza dovrebbero tener conto, se necessario, della cultura e del genere, e consentire, nella misura del possibile, una continuità nei loro rapporti con la persona di contatto, se è conforme al parere dei giovani rifugiati stessi.
- 9. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i giovani rifugiati, se necessario, possano accedere ai vantaggi offerti per la protezione sociale e per l'alloggio durante tutto il periodo di transizione per godere di un livello di vita appropriato.
- 10. Dovrebbe essere fornito un alloggio idoneo, dotato di tutti i servizi necessari, tenendo debitamente conto del rispetto della privacy e della necessità di proteggere i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta contro qualsiasi forma di violenza. Questo alloggio dovrebbe consentire l'accesso ad opportunità educative idonee e incoraggiare l'integrazione sociale, anche in alloggi familiari o comunitari, laddove sia appropriato e in accordo con i desideri dell'insieme delle parti interessate.
- 11. Prima di porre i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta in un alloggio, gli Stati membri sono invitati a tenere debitamente conto della prossimità geografica con i legami sociali e comunitari tessuti durante il periodo in cui erano presi in carico come bambini.
- 12. Gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto della loro legislazione nazionale, evitare di porre in centri di detenzione i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta, ivi compresa la detenzione *de facto*.

Accesso all'istruzione

- 13. Gli Stati membri dovrebbero offrire ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta un accesso all'istruzione nel rispetto delle loro leggi e normative nazionali, per sostenerne l'integrazione e l'inclusione nella società.
- 14. Gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto delle loro leggi e normative nazionali, garantire un accesso continuo dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta ai percorsi educativi che hanno seguito quando erano bambini e prevenire l'abbandono scolastico.
- 15. Gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto delle loro leggi e normative nazionali, continuare ad offrire corsi di lingua e, se possibile, certificare le competenze linguistiche dei giovani rifugiati durante il periodo di transizione, a seconda dei loro bisogni, per facilitarne l'integrazione e l'inclusione nella società.
- 16. Gli Stati membri sono incoraggiati, nel rispetto delle loro leggi e normative nazionali, a fornire ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta opportunità di avvalersi dei programmi educativi europei, soprattutto quando questi prevedono soggiorni all'estero, fornendo loro idonei titoli di viaggio.

- 17. Gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto delle loro leggi e normative nazionali, offrire accesso e opportunità ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta per la formazione professionale e l'apprendistato, in modo da sviluppare le loro competenze, completare il loro apprendimento e garantire una maggiore occupabilità.
- 18. Gli Stati membri, nel rispetto delle loro leggi e normative nazionali, dovrebbero riconoscere e omologare l'esperienza educativa e le qualifiche anteriori dei giovani rifugiati, in accordo con i sistemi di riconoscimento stabiliti e con la Raccomandazione sul riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, degli sfollati e delle persone assimilate ai rifugiati, adottata dal Comitato della Convenzione sul riconoscimento di Lisbona.
- 19. Gli Stati membri dovrebbero offrire, nel rispetto delle loro leggi e normative nazionali, ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta la possibilità di ricevere un'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani nell'ambito dell'educazione/apprendimento formale e non formale.

Cure sanitarie e aiuto psicologico

- 20. Gli Stati membri dovrebbero offrire ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta cure sanitarie globali gratuite, comprese cure di salute mentale, nel rispetto delle loro leggi e normative nazionali.
- 21. Gli Stati membri dovrebbero offrire un aiuto psicologico ai giovani rifugiati alle stesse condizioni dei cittadini, anche servizi specializzati in salute mentale, prestando particolarmente attenzione allo stress legato al trasferimento, all'esperienza di violenze sessiste, all'incertezza delle procedure d'asilo, oltre alle difficoltà sperimentate durante la transizione verso l'età adulta.
- 22. Gli Stati membri dovrebbero rivolgere un'attenzione particolare ai bisogni medici e psicologici dei giovani rifugiati arrivati in Europa come bambini non accompagnati e separati, per via della loro particolare vulnerabilità.
- 23. Gli Stati membri dovrebbero concedere ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta accesso all'educazione riguardante la salute sessuale e riproduttiva.

Accesso all'informazione e a consulenza giuridica

- 24 Gli Stati membri dovrebbero fornire ai giovani rifugiati in tempo opportuno informazioni chiare e trasparenti su tutte le modifiche o le conseguenze dell'arrivo all'età adulta in materia di diritti e responsabilità, compresi i diritti oggetto della presente raccomandazione.
- 25. Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione tutte queste informazioni e consigli in una forma accessibile, che tenga conto della differenza tra i sessi e tra le culture, esprimendole in una lingua che i diretti interessati capiscano; se necessario dovrebbero essere proposti assistenza e consulenza.
- 26. Gli Stati membri dovrebbero, quando necessario, offrire ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta l'accesso a consulenze giuridiche gratuite sullo statuto dei rifugiati e l'accesso ai diritti.

Diritto al ricongiungimento familiare

27. Gli Stati membri dovrebbero proteggere il diritto al ricongiungimento familiare dei giovani rifugiati, conformemente ai loro obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal diritto internazionale, e cercare di proporre procedure amministrative efficaci per garantire questo diritto.

Occupazione

- 28. Gli Stati membri dovrebbero, in accordo con la loro legislazione nazionale, garantire l'accesso al mercato del lavoro ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta alle stesse condizioni dei loro nazionali.
- 29. Gli Stati membri dovrebbero, se necessario e in accordo con la loro legislazione nazionale, fornire ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta informazioni idonee sull'occupazione, gli orientamenti, le possibilità di sviluppare le loro competenze, comprese quelle delle TIC e digitali, e qualsiasi altro aiuto per cercare e trovare un lavoro.

Progetti di vita

30. Se i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta hanno elaborato un progetto di vita prima di raggiungere la maggiore età, dovrebbero, come punto di partenza, avere la possibilità di finalizzarlo nelle condizioni previste dalla Raccomandazione CM/Rec(2007)9 sui progetti di vita in favore dei minori stranieri non accompagnati.

III. Riconoscere e sostenere il ruolo dell'animazione socio-educativa nell'assistenza ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta per accedere ai loro diritti e favorire la loro inclusione nella società

Riconoscere e sostenere il ruolo dell'animazione socio-educativa per i giovani

- 31. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'inclusione e l'inserimento dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta mobilitando il potenziale dell'animazione socio-educativa, fondata su approcci globali che incoraggiano il loro sviluppo personale e sociale, e le loro competenze interculturali. Gli Stati membri e gli altri attori del settore della gioventù sono invitati a conoscere meglio e a capire meglio la situazione, le esperienze e le aspirazioni dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta, e il modo in cui il settore giovanile possa aiutarli.
- 32. Gli Stati membri sono invitati a favorire e a sostenere l'animazione socio-educativa e l'educazione/apprendimento non formali destinati ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta, per:
 - i. Dar loro la possibilità di accedere all'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani nell'ambito dell'educazione/apprendimento al contempo formale e non formale;
 - ii. Sviluppare le loro competenze in materia di dialogo interculturale e interreligioso, e di inclusione sociale nelle società diverse;
 - iii. Sviluppare la cultura digitale e dell'informazione e la leadership;
 - iv. Sostenere lo sviluppo delle loro competenze linguistiche e di comunicazione;
 - v. Consentire loro di esprimersi in progetti culturali o sociali e lanciare progetti autogestiti;
 - vi. Offrire occasioni di coaching e di educazione/apprendimento da pari;
- vii. Offrire possibilità di attività sportive, culturali, artistiche, teatrali e di svago;
- viii. Avvalersi delle competenze dei giovani in materia di apprendimento online e svilupparle;
- ix. Sviluppare strategie a lungo termine di inclusione, fondate sulle pari opportunità;
- x. Sviluppare la loro fiducia in sé stessi, la loro resilienza e la loro fiducia nella loro capacità di costruire rapporti positivi;
- xi. Consentire loro l'accesso ai programmi di apprendimento e di mobilità nazionali ed europei.
- 33. Gli Stati membri dovrebbero consentire che le attività di animazione socio-educativa condotte con giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta favoriscano il loro benessere psicologico, tenendo conto di eventuali difficoltà emozionali derivanti da esperienze passate, e di quelle che sono legate all'integrazione in una nuova società. Quando ciò risulta necessario, i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta dovrebbero essere orientati verso strutture atte ad offrir loro tale aiuto.
- 34. Gli animatori socio-educativi dovrebbero, in accordo con le leggi e normative nazionali, ricevere una formazione specifica anche in materia di primo soccorso in salute mentale, per consentir loro di rispondere ai bisogni particolari dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta e di fornire loro l'aiuto idoneo.
- 35. Gli Stati membri sono invitati a sostenere le organizzazioni ed i fornitori di animazione socio-educativa che garantiscono un'educazione/apprendimento non formali per i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta, con il finanziamento di programmi e progetti, e l'attuazione di possibilità di formazioni specifiche e idonee per gli animatori socio-educativi, compreso l'apprendimento tra pari e lo scambio di pratiche.
- 36. Le organizzazioni ed i fornitori di animazione socio-educativa dovrebbero essere sostenuti e incitati ad offrire attività ricreative e di svago idonee ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta, che ne favoriscano la crescita, lo sviluppo, il benessere psicologico e l'integrazione nella società.
- 37. Gli Stati membri sono invitati a promuovere e a facilitare la partecipazione dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta, anche quelli posti in centri di detenzione, a tutta l'animazione socio-educativa e ad attività di educazione/apprendimento non formali destinate ai giovani, senza discriminazione e indipendentemente dal loro statuto giuridico, e a garantire un accesso senza ostacoli a tali programmi e attività.
- 38. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a disposizione spazi per realizzare animazione socio-educativa nei luoghi in cui risiedono i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta o in prossimità, anche

se le disposizioni prese sono transitorie; quando queste strutture non sono disponibili, i giovani rifugiati dovrebbero avvalersi dell'aiuto di team mobili di animatori socio-educativi, se necessario.

- 39. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e rendere disponibili informazioni sul ruolo dell'animazione socio-educativa per i giovani e dell'educazione/ apprendimento non formali nel rafforzamento dell'inclusione sociale e della partecipazione dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta nelle istituzioni e organizzazioni interessate.
- 40. Gli Stati membri sono invitati a fornire informazioni sull'animazione socio-educativa per i giovani e le opportunità di educazione/apprendimento non formali ai giovani rifugiati in una forma accessibile, tenendo conto della differenza tra i sessi e tra le culture ed esprimendole in una lingua che i diretti interessati capiscano.
- 41. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i programmi giovanili nazionali ed europei siano effettivamente accessibili e anche adattati ai bisogni dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta quando è pertinente, per sviluppare le loro competenze e le loro capacità, e per farli partecipare alla società nel suo insieme. Le informazioni su questi programmi dovrebbero essere messe a disposizione dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta i quali dovrebbero essere sostenuti ed incitati a ricorrervi.
- 42. Gli Stati membri dovrebbero agire di concerto con le organizzazioni giovanili pertinenti, i fornitori di animazione socio-educativa, gli enti locali e altre istituzioni interessate ai giovani e all'educazione/apprendimento non formali per scambiare buone pratiche nel campo dell'animazione socio-educativa e dell'educazione/apprendimento non formali diretti ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta.
- 43. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra i settori dell'animazione socio-educativa, delle migrazioni e di altri settori in modo pertinente, per fornire servizi adeguati ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta.

Partecipazione alla società e ai processi decisionali

- 44. Gli Stati membri e gli altri operatori dell'animazione socio-educativa delle politiche giovanili dovrebbero contribuire, secondo la legislazione e la pratica nazionali, a rafforzare le capacità dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta mettendo a disposizione spazi in cui possano organizzarsi ed esprimersi, stringere legami con giovani del paese d'accoglienza e partecipare veramente, soprattutto sostenendo la creazione di organizzazioni da essi gestite.
- 45. Un sostegno specifico dovrebbe essere previsto per consentire la partecipazione dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta che potrebbero essere meno attivi, invisibili o essere oggetto di molestie o di discriminazione.
- 46. Gli Stati membri ed i poteri locali dovrebbero mirare a sviluppare programmi sul breve, medio e lungo termine per associare i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta alla popolazione locale, al fine di promuoverne l'inclusione e la partecipazione alla comunità locale.
- 47. Gli attori delle politiche giovanili governative e non governative e le altre autorità di stato sono invitati a collaborare attivamente con i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta e ad aiutarli a diventare attivi sul piano culturale, politico e sociale in particolare incoraggiandone la partecipazione a vari forum e ad iniziative della società civile, in particolare sulle questioni che li interessano direttamente.
- 48. Nell'ideare politiche e progetti che riguardano i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta o che sono loro dedicati, gli Stati membri dovrebbero consultare e far partecipare i consigli nazionali di giovani e le organizzazioni giovanili, in particolare quelle che rappresentano i giovani rifugiati stessi.
- 49. I consigli nazionali giovanili e le organizzazioni giovanili dovrebbero essere incitati ad associare i giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta ai loro programmi e alle loro organizzazioni.

Sensibilizzazione

50. Gli Stati membri sono invitati ad intraprendere e a sostenere attività o campagne di sensibilizzazione per combattere le idee false, gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni contro i giovani rifugiati, e a

promuovere un approccio interculturale e interreligioso verso una migliore comprensione della situazione specifica dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta.